



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE
DiSCOG**

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29 gennaio 2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Riferimenti legali
- Art. 2 – Afferenze
- Art. 3 – Mission e compiti

TITOLO II – ORGANI DI DIPARTIMENTO

- Art. 4 – Organi del Dipartimento
- Art. 5 – Il Consiglio di Dipartimento – Composizione
- Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento – Convocazione
- Art. 7 – Il Consiglio di Dipartimento – Compiti
- Art. 8 – La Giunta di Dipartimento – Composizione
- Art. 9 – La Giunta di Dipartimento – Convocazione
- Art. 10 – La Giunta di Dipartimento – Compiti
- Art. 11 – Il Direttore di Dipartimento – Funzioni e compiti

TITOLO III – STRUTTURE DI COORDINAMENTO, DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Capo I – Sezioni di Dipartimento

- Art. 12 – Le Sezioni di Dipartimento
- Art. 13 – Coordinatori delle Sezioni

Capo II – Commissioni di Dipartimento

- Art. 14 – Le Commissioni di Dipartimento
- Art. 15 – La Commissione Didattica
- Art. 16 – La Commissione Sviluppo e Ricerca

Capo III – Segretario di Dipartimento

- Art.17 – Il Segretario di Dipartimento

TITOLO IV – ELEZIONI

- Art. 18 – Norme generali
- Art. 19 – Elezione Consiglio di Dipartimento
- Art. 20 – Elezione Giunta di Dipartimento
- Art. 21 – Elezione Direttore
- Art. 22 – Elezione Coordinatori di Sezione

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Disposizioni finali

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE, ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE - DiSCOG

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti legali

1. Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG, è istituito con D.R. n. 2344 del 19/09/2011

Art. 2 - Afferenze

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente e tecnico amministrativo secondo quanto precisato nel Decreto di istituzione, oltre al personale che, avendone titolo, ne ha successivamente ottenuta l'afferenza.
2. La richiesta di afferenza al Dipartimento da parte di docenti di altri Dipartimenti sarà valutata, ed eventualmente accettata, con delibera del Consiglio di Dipartimento in funzione della caratterizzazione scientifico-didattica del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG e della possibile integrazione del richiedente nei programmi di ricerca del Dipartimento. L'eventuale richiesta di trasferimento di docenti ad altro Dipartimento sarà altresì valutata dal Consiglio che esprimerà parere obbligatorio non vincolante.
3. Al Dipartimento afferiscono gli insegnamenti dei docenti impegnati nei diversi Corsi di Laurea, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca. Il Dipartimento è sede di Scuole di Specializzazione, Scuola di Dottorato di Ricerca, Master e Corsi di Perfezionamento.
4. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti nel Dipartimento è contenuto nell'Allegato 1.

Art. 3 – Mission e compiti

1. Ai sensi dell'Art. 43, commi 1 e 2 dello Statuto dell'Università di Padova, il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche – DiSCOG è una struttura dotata di autonomia gestionale e amministrativa, promuove, coordina e organizza l'attività di ricerca e di didattica dei docenti che si riconoscono nel progetto scientifico culturale del Dipartimento.
2. Nel Dipartimento sono costituite le Sezioni di Chirurgia, Oncologia ed Immunologia e Gastroenterologia, senza autonomia amministrativo-contabile, con funzione esclusiva di coordinamento della ricerca e della didattica.
3. In particolare il Dipartimento:
 - a) promuove e coordina l'attività di ricerca e organizza le relative strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento sia che siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;

- b) mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Università; stipula i contratti e le convenzioni inerenti all'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) concorre, per quanto di sua competenza, all'offerta didattica e all'organizzazione delle attività di insegnamento dell'Ateneo;
 - d) avanza proposte, alla Scuola e agli organi preposti, sul conferimento di compiti istituzionali, supplenze, affidamenti e contratti di docenza;
 - e) formula il piano triennale di sviluppo, comprensivo della programmazione dei corsi; formula le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie; propone, inoltre, la destinazione dei posti di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza;
 - f) può proporre l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri;
 - g) esercita qualsiasi altra attribuzione che a esso sia demandata dal vigente Ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Dipartimento è sede amministrativa dei Dottorati di ricerca di cui all'Allegato 2.
 5. Il Dipartimento è sede amministrativa delle Scuole di Specializzazione di cui all'Allegato 3.
 6. Al Dipartimento afferisce il personale docente che ha esercitato l'opzione di afferenza secondo le norme previste dall'Art. 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova. Vi afferiscono, inoltre, il personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati di Ricerca e gli assegnisti di ricerca.

TITOLO II – ORGANI DI DIPARTIMENTO

Art. 4 – Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, la Giunta e il Direttore.

Art. 5 – Il Consiglio di Dipartimento – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso; dal Segretario di Dipartimento, che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito, in caso di assenza giustificata, da un membro designato dal Direttore; da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca, il cui supervisore sia un docente afferente al Dipartimento, in misura pari al 15% dei componenti il Collegio arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale Tecnico e Amministrativo nella seguente misura:
 - fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore;
 - qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore. In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto.
2. Il Consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza degli studenti. Tale rappresentanza, pari al 15% dei componenti il Collegio arrotondato all'intero superiore, è eletta al loro interno dai rappresentanti degli studenti nei Consiglio di Corso di studio che hanno il Dipartimento come Dipartimento di riferimento. Sono considerati tra i rappresentanti degli studenti anche gli studenti afferenti alle Scuole di Specializzazione che afferiscono al Dipartimento ai quali si riserva una rappresentanza pari a due studenti da eleggere tra i rappresentanti degli specializzandi nelle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento.

3. Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura tre anni; quello dei dottorandi, assegnisti e studenti dura due anni.
4. Il Consiglio di Dipartimento, in ottemperanza alle indicazioni dell'art. 47, comma 4) dello Statuto, è inoltre integrato da una rappresentanza dei medici e dei biologi dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, afferenti alle Unità Operative Complesse e alle Unità Operative Semplici Dipartimentali i cui Direttori sono docenti del Dipartimento stesso. Tale rappresentanza dovrà essere non superiore a una unità per Unità Operativa. I suddetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale eleggono, al proprio interno, il rappresentante, il cui mandato dura tre anni.

Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore alle scadenze previste dal presente Regolamento, o quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione. Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno quattro volte all'anno. La convocazione avviene attraverso posta elettronica o per iscritto almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene inviato, entro tre giorni lavorativi, attraverso posta elettronica ed esposto all'albo del Dipartimento.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo diversa disposizione normativa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente.
Il voto, di norma, è palese; è segreto nel caso si tratti di argomenti riguardanti persone e venga richiesto da almeno un terzo dei presenti alla seduta del consiglio.
Le delibere vengono approvate seduta stante.
Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile, presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento, entro quindici giorni dalla seduta e verrà approvato nella successiva seduta del Consiglio. Solo dopo l'approvazione, e la sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario verbalizzante, il verbale sarà reso pubblico.
3. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 7, comma 2, lettere da d) a l); in relazione a quanto previsto dalla lettera b) della medesima disposizione; il diritto di voto è limitato alle questioni concernenti l'organizzazione della Struttura.
4. I rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, a eccezione di quelle indicate nel successivo art. 7, comma 2, lettere da e) a m).
5. I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per le questioni di competenza previste all'art. 7, comma 2, lettere e) ed f).
6. La rappresentanza dei medici e dei biologi dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, afferenti alle Unità Operative Complesse e alle Unità Operative Semplici Dipartimentali, di cui all'art. 5.4 del presente Regolamento, partecipano alle sedute senza diritto di voto.
7. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, altri assegnisti,

borsisti, medici e biologi strutturati dipendenti delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative Semplici Dipartimentali afferenti al Dipartimento.

8. In via straordinaria, e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, possono intervenire alle sedute, su invito del Direttore, esponenti di Enti pubblici e privati interessati all'attività del Dipartimento.

Art. 7 – Il Consiglio di Dipartimento – Compiti

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo del Dipartimento e delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell'art. 44 dello Statuto:
 - a) delibera il Regolamento del Dipartimento e ogni altro Regolamento sulla disciplina delle attività del Dipartimento;
 - b) promuove e coordina le attività formative e di ricerca e di organizzazione delle Strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine, tutti i docenti afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento a Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le Strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento sia nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;
 - c) approva i contratti e le convenzioni inerenti all'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché la messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal Dipartimento, direttamente o tramite l'Università;
 - d) organizza o concorre nell'organizzazione delle Scuole o dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - e) formula alle Scuole di Ateneo proposte per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento;
 - f) organizza, con il coordinamento delle Scuole di Ateneo, l'attività didattica prestata dai propri docenti, nei corsi di studio attivati nell'Ateneo; conferendo, ove ne ricorrano i presupposti, le relative qualifiche previste dalla normativa vigente;
 - g) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i docenti interessati, le modalità di copertura di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio attivati nell'Ateneo da parte di docenti che a esso afferiscono, nonché il conferimento di compiti istituzionali, affidamenti e contratti di docenza, tenendo conto delle indicazioni formulate dalle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall'art. 51 dello Statuto;
 - h) formula, in coerenza con il piano triennale di sviluppo e limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi o d'interesse del Dipartimento, sulla base delle indicazioni provenienti dalla Giunta e dalle relative Commissioni, le proposte di chiamata dei docenti, anche in ordine ai compiti didattici, nonché le proposte di avvio delle procedure concorsuali ai fini dell'assunzione;

- i) designa, in conformità alle norme vigenti, i membri componenti delle relative Commissioni concorsuali. Sulla base delle risultanze delle procedure concorsuali, procede alla chiamata degli idonei;
 - j) redige relazioni obbligatorie sulle competenze scientifiche dei candidati per le procedure di chiamata degli idonei. Per le chiamate di professori di prima fascia, partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori di seconda fascia o di ricercatori a tempo determinato, partecipano i professori di ruolo.
 - k) delibera sulla richiesta di afferenza dei professori e ricercatori al Dipartimento;
 - l) redige una propria valutazione periodica, e comunque non oltre i due anni, delle attività di didattica e di ricerca svolte e dei risultati in esse raggiunti;
 - m) formula il piano triennale di sviluppo, comprensivo della programmazione dei corsi, le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie acquisito il parere dei Consigli delle Scuole di Ateneo nei limiti stabiliti dall'art. 51 dello Statuto;
 - n) organizza, anche in collaborazione con le competenti Strutture dell'Ateneo, corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
 - o) propone l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni con i fondi del Dipartimento, è necessaria l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto;
 - p) stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;
 - q) delibera su richieste di finanziamento, di spazi e di personale, predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta;
 - r) approva la Proposta di Bilancio Unico di previsione e il conto consuntivo entro le scadenze previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e li invia, nei successivi cinque giorni, all'Amministrazione Centrale per essere allegati al Bilancio Unico di previsione e al conto consuntivo dell'Università;
 - s) stabilisce i limiti di spesa del Direttore del Dipartimento e della Giunta nel rispetto dei livelli massimi fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - t) costituisce le Commissioni permanenti per la didattica e la ricerca, con compiti istruttori;
 - u) esprime parere non vincolante in ordine alla proposta del Direttore, della Giunta e del Segretario di Dipartimento per la distribuzione del personale tecnico amministrativo, assegnato dall'Amministrazione, alle diverse attività della Struttura;
 - v) delibera qualsiasi altra attribuzione che a esso sia demandata dal vigente Ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Quando il Consiglio debba deliberare su materie riguardanti le persone e le attività dei Professori di ruolo di prima fascia, dei Professori di ruolo di seconda fascia e dei Ricercatori, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla categoria degli ordinari per i professori di 1^a fascia; gli appartenenti alla

categoria degli ordinari e degli associati quando trattasi di professori di 2^a fascia; quando trattasi di ricercatori universitari partecipano alle sedute i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento.

Art. 8 – La Giunta di Dipartimento – Composizione

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore ed esprime le diverse componenti scientifico-culturali del Dipartimento.
2. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore del Dipartimento.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 2) dello Statuto di Ateneo, della delibera del Senato Accademico del 04/06/2012 che disciplina la composizione della Giunta e della delibera del Consiglio di Dipartimento n. 36/2012, la Giunta è composta da:
 - a) Direttore di Dipartimento
 - b) Vicedirettore
 - c) Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante
 - d) sei professori di ruolo
 - e) tre ricercatori
 - f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Art. 9 – La Giunta di Dipartimento – Convocazione

1. La Giunta è convocata per posta elettronica o per iscritto dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, al tempo strettamente necessario per la convocazione dei singoli membri. L'ordine del giorno deve essere affisso, in pari data, all'albo del Dipartimento.
2. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento.
3. La partecipazione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.
4. Il Direttore, anche su proposta motivata della Giunta, può invitare persone di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su specifici argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 – La Giunta di Dipartimento – Compiti

1. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento del Dipartimento; in particolare autorizza il Direttore alle spese, in conformità a quanto stabilito dell'art. 7, comma 2, lettera s) del presente Regolamento.
2. Per le materie delegate, la Giunta formula le relative delibere, mentre per gli argomenti non oggetto di delega, su richiesta del Direttore, la Giunta svolge un ruolo istruttorio e presenta al Consiglio le proposte di delibera.
3. La Giunta, delegata dal Consiglio, nella prima seduta utile di ogni anno solare, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. La Giunta, nella prima seduta utile di ogni anno solare, può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.

5. Ai sensi dell'art. 48, comma 3) dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento delega alla Giunta le competenze relative agli adempimenti connessi alla realizzazione di programmi di ricerca approvati.
6. Al medesimo criterio si ispira la delega alla Giunta in ordine ai piani finanziari relativi alle attività formative post-lauream, delle Scuole di Specializzazione, di Dottorato, Master e Corsi di Perfezionamento.
7. Per quando riguarda la Didattica tutte le competenze sono delegabili, a esclusione di quanto indicato all'art. 48, punto 3) dello Statuto, fermo restando che le deliberazioni relative alle materie delegate saranno ratificate dal Consiglio nella prima riunione utile.

Art. 11 – Il Direttore di Dipartimento – Funzioni e compiti

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento, partecipa alle sedute della Scuola di Medicina e Chirurgia; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Direttore nomina, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza. Egli può, altresì, sentita la Giunta, conferire delega a componenti della Giunta o del Consiglio per materie specifiche e/o specifiche funzioni istruttorie e di coordinamento che non siano quelle obbligatorie per Legge o ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo (coordinamento in materia edilizia, di sicurezza e prevenzione, ecc.) e per periodi di tempo limitati, e comunque non oltre la scadenza del suo mandato.
3. Delle deleghe, come della nomina del Vicedirettore, il Direttore riferisce nelle prime sedute della Giunta e del Consiglio di Dipartimento utili.
4. Il Direttore e i delegati sono tenuti a riferire periodicamente sull'esercizio della delega con cadenza almeno semestrale. Il Direttore mantiene la piena responsabilità sulle materie delegate e può ritirare la delega quando lo ritenga opportuno, informandone la Giunta e il Consiglio di Dipartimento.
5. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.
6. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento, della gestione e valutazione del personale tecnico amministrativo e dell'organizzazione dell'attività didattica e scientifica dei singoli docenti afferenti al Dipartimento stesso, nel rispetto delle norme di autonomia didattica e di ricerca delle altre strutture e dei singoli e dell'autonomia di gestione dei fondi individualmente assegnati.
7. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente, entro il 31 maggio, le richieste di finanziamento, di spazi e di personale al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
8. Il Direttore e il Segretario Amministrativo, entro il 30 novembre, predispongono il Bilancio Unico di previsione, ed entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredati da una dettagliata relazione che illustra, tra gli altri, i seguenti argomenti:
 - a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;
 - b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio;

- c) risultati generali della gestione nell'ambito della sperimentazione organizzativa, didattica e della ricerca scientifica.
9. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento. Il Direttore e il Segretario Amministrativo provvedono, congiuntamente, al pagamento delle relative fatture, secondo le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. Essi sono altresì tenuti a ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.
 10. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce, nella prima seduta utile di ogni anno solare, i limiti massimi di spesa entro i quali il Direttore può delegare la firma delle ordinazioni al Segretario di Dipartimento per determinate tipologie di spesa e per periodi di tempo definiti.
 11. Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento e della Giunta, sottoponendoli, per la ratifica agli Organi competenti, nella prima seduta utile.
 12. Il Direttore gode dell'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – STRUTTURE DI COORDINAMENTO, DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Capo I – Sezioni di Dipartimento

Art. 12 - Le Sezioni del Dipartimento

1. Le Sezioni di Dipartimento sono istituite esclusivamente con finalità di organizzazione dell'attività scientifica e didattica; compiti di coordinamento e promozione della ricerca e didattica, sia interna che esterna.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile, non hanno dotazioni di personale tecnico amministrativo proprio, né organi di governo propri.
3. Appartengono a ciascuna Sezione i docenti afferenti al Dipartimento che hanno dichiarato la scelta di afferenza a una delle Sezioni, secondo aggregazioni culturali, anche al di là dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza.
Con lo scopo di facilitare lo sviluppo di un approccio multidisciplinare ai programmi di ricerca e didattica nel campo della chirurgia, oncologia e gastroenterologia e permettere una migliore integrazione e collaborazione, potranno convivere, quindi, nella stessa Sezione chirurghi, gastroenterologi e oncologi.

Art. 13 – Coordinatori delle Sezioni

1. Le Sezioni, di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, provvedono alla designazione dei rispettivi Coordinatori. Godono dell'elettorato attivo e passivo i docenti e i ricercatori afferenti alla singola Sezione.
2. Il mandato del Coordinatore scade con il mandato del Direttore del Dipartimento ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il mandato di Coordinatore è incompatibile con quello di Direttore del Dipartimento e di Vice Direttore.
In caso di temporaneo impedimento, il Coordinatore di Sezione nomina un suo sostituto per un periodo non superiore a sei mesi.
3. I Coordinatori delle Sezioni possono convocare riunioni degli afferenti su materie inerenti all'organizzazione della ricerca e della didattica nei SSD di competenza e nell'ambito dei piani di sviluppo triennali del Dipartimento.
Al termine di ciascun anno accademico il Coordinatore presenterà al Consiglio una relazione sull'attività svolta.
4. Il Coordinatore, in accordo con i professori di ruolo e i ricercatori della Sezione:
 - a. indica le esigenze di spesa presunta della Sezione, sottoponendole poi al Direttore e al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione;
 - b. raccoglie e coordina le proposte e le richieste del personale docente e tecnico amministrativo su problemi organizzativi della Sezione e le propone al Direttore e/o al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione;
 - c. individua, per le Sezioni in cui sono presenti laboratori di ricerca, i responsabili di laboratorio, proponendo i nominativi al Direttore di Dipartimento per le relative nomine a "Preposto di laboratorio", secondo le leggi vigenti.

Capo II – Commissioni di Dipartimento

Art. 14 - Le Commissioni di Dipartimento

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lettera u) del Regolamento Generale di Ateneo e visto l'art. 49, comma 1) dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento costituisce le Commissioni permanenti per la Didattica e per lo Sviluppo e Ricerca con compiti istruttori e consultivi.
2. Il Consiglio di Dipartimento può, altresì, costituire Commissioni temporanee.
3. Il Consiglio e la Giunta possono, inoltre, avvalersi di Commissioni e Gruppi di lavoro nominati dal Direttore su specifiche tematiche.
4. Il Consiglio attiva la procedura elettiva per l'individuazione dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico e amministrativo.
5. Le Commissioni eleggono, al loro interno, un Coordinatore che riferisce e risponde al Direttore di Dipartimento sulle decisioni assunte nella singola Commissione
6. La Commissione Didattica e la Commissione per lo Sviluppo e Ricerca operano in maniera coordinata tra di loro per elaborare le proposte relative all'utilizzazione delle risorse per la docenza, secondo i criteri definiti dal Senato Accademico e per predisporre i piani di sviluppo pluriennali, da sottoporre all'esame del Consiglio.

Art. 15 – La Commissione Didattica

1. La Commissione per la Didattica è composta da:
 - Direttore
 - Vicedirettore
 - Segretario di Dipartimento
 - Segretario verbalizzante (referente nell'ambito del Servizio Didattico)
 - 1 rappresentante del PTA
 - 1 rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione
 - 1 rappresentante dei Direttori delle Scuole di Dottorato
 - 9 rappresentanti dei Docenti (*3 docenti Sezione Chirurgia, 3 docenti Sezione Gastroenterologia, 3 docenti Sezione Oncologia ed Immunologia*)
 - 1 rappresentante degli Specializzandi
 - 1 rappresentante dei Dottorandi
 - 1 rappresentante degli studenti.
2. I docenti componenti di ciascuna Sezione eleggono i tre rappresentanti all'interno della propria Sezione. Tali rappresentanti andranno a integrare la Commissione sviluppo.
3. Il personale tecnico amministrativo elegge, al suo interno, un proprio rappresentante.

Art. 16 – La Commissione Sviluppo e Ricerca

1. La Commissione Sviluppo e Ricerca è composta da:
 - Direttore
 - Vicedirettore
 - Segretario di Dipartimento
 - Segretario verbalizzante
 - 1 rappresentante del PTA
 - 3 docenti della Sezione Chirurgia
 - 3 docenti della Sezione Gastroenterologia

- 3 docenti della Sezione Oncologia ed Immunologia
 - 3 membri della Commissione didattica (*un componente per ciascuna Sezione*), con diritto di voto, che parteciperanno, in seduta allargata, per materie inerenti allo sviluppo delle carriere del personale docente).
2. Nelle riunioni riservate ad attività inerenti alla ricerca, la Commissione sarà composta senza la partecipazione dei 3 membri provenienti dalla Commissione Didattica.
 3. Nelle riunioni riservate alle materie inerenti alla carriera del personale docente, la Commissione verrà integrata dai tre membri della Commissione Didattica.

Capo III – Segretario di Dipartimento

Art. 17 – Il Segretario di Dipartimento

1. L'incarico di Segretario di Dipartimento è attribuito dal Direttore Generale dell'Ateneo.
2. Il Segretario di Dipartimento coadiuva il Direttore in tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e nella verifica delle attività del personale tecnico-amministrativo, nonché di promozione di iniziative volte a migliorare la funzionalità della Struttura.
3. In accordo con il Direttore, il Segretario di Dipartimento:
 - a. coadiuva gli organi del Dipartimento nell'esecuzione delle delibere adottate, istruendo i relativi atti;
 - b. coordina le attività amministrative e contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti;
 - c. predispone, ai sensi dell'art. 11, comma 8) del presente Regolamento, il bilancio preventivo e consuntivo del Dipartimento e assume la corrispondente responsabilità amministrativa e gestionale.
4. Il Segretario di Dipartimento, d'intesa con il Direttore, delega la persona incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento, limitatamente a specifici oggetti e a determinati atti. Per ogni altra ipotesi, alla sostituzione provvede l'Amministrazione Universitaria.

TITOLO IV – ELEZIONI

Art. 18 – Norme generali

1. Il Decano indice e cura l'espletamento delle elezioni del Direttore e indice e cura le elezioni dei membri della Giunta del Dipartimento, nonché delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento. In caso di sua assenza o impedimento, o nel caso che questi coincida con il Direttore del Dipartimento, sarà sostituito nelle sue funzioni dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità.
2. Costituisce il seggio elettorale e designa il Presidente del seggio nella persona di un professore di prima fascia.
3. Qualora il Decano intenda candidarsi alla direzione del Dipartimento, sarà sostituito nelle sue funzioni dal professore di prima fascia più anziano in ruolo.
4. Tutte le operazioni di voto sono curate da una commissione elettorale designata dal Consiglio. La Commissione elettorale, di cui non possono fare parte i candidati, è composta da almeno tre componenti del Consiglio ed è presieduta da un professore di prima fascia.
5. Sono eleggibili, in tutte le elezioni del presente titolo, solo coloro che hanno presentato la loro candidatura, dando formale comunicazione al Decano.
6. Le elezioni avvengono, a scrutinio segreto, presso un seggio elettorale appositamente costituito.
7. Tutte le votazioni avvengono attraverso l'espressione di una sola preferenza.

Art. 19 – Elezione Consiglio di Dipartimento

1. L'elettorato attivo e passivo del personale tecnico-amministrativo, per la rappresentanza in Consiglio di Dipartimento, è costituito dal personale tecnico amministrativo attribuito al Dipartimento.
2. Nel caso di rinuncia o di cessazione, il candidato eletto viene sostituito, per il periodo rimanente del mandato, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. In mancanza si procede a elezioni suppletive.
3. Le rappresentanze dei Dottorandi, Assegnisti e Studenti in Consiglio di Dipartimento vengono elette separatamente, da ciascuna categoria, in un numero pari alla percentuale fissata all'art. 5, commi 1 e 2, del presente Regolamento.
4. Nel caso di rinuncia o di cessazione, il candidato eletto viene sostituito, per il periodo rimanente del mandato, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. Nel caso in cui un rappresentante cessi dalla condizione di studente iscritto a un corso di studi o di dottorato, decade e subentra il primo dei non eletti. In caso di mancanza, si procede a elezioni suppletive.

Art. 20 – Elezione Giunta di Dipartimento

1. L'elezione dei componenti della Giunta avviene in forma separata da parte di ciascuna delle singole componenti e, precisamente, da parte dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo.
2. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un componente della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, si procede all'indizione di elezioni suppletive per la sua sostituzione, secondo la normativa di Ateneo. Il₁₃ mandato del nuovo membro termina allo scadere del mandato della Giunta.

3. L'elettorato attivo e passivo del personale tecnico-amministrativo per la rappresentanza in Giunta di Dipartimento, è costituito dal personale tecnico amministrativo attribuito al Dipartimento.
4. Nel caso di rinuncia o di cessazione, il candidato eletto viene sostituito, per il periodo rimanente del mandato, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. In mancanza si procede a elezioni suppletive.

Art. 21 – Elezione Direttore

1. Le elezioni del Direttore sono indette ogni tre anni, non oltre la metà del mese di luglio, prima della scadenza del Direttore, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissione dello stesso accettate dal Rettore.
2. L'indizione avviene da parte del Decano dei professori ordinari del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, o nel caso che questi coincida col Direttore uscente o sia candidato all'elezione a Direttore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, che lo sostituisce a tutti gli effetti del presente Regolamento. Qualora il Decano non provveda entro i tempi sopra stabiliti, è facoltà del Rettore procedere d'ufficio alle elezioni; ove necessario, il Direttore uscente è prorogato sino al DR di nomina dell'eletto.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta:
 - a. ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b. al personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e, comunque, non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto;
 - c. ai dottorandi e assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 5% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno.
4. La votazione per l'elezione del Direttore è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nella prima votazione, il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che, nell'ultima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, i medesimi criteri, in caso di parità, valgono anche per i professori di seconda fascia.
5. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
6. Nel caso di anticipata cessazione del mandato, il Vicedirettore ne assume le funzioni fino all'indizione di nuove elezioni, che devono comunque tenersi entro 3 mesi. L'eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio, se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario, l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.

Art. 22 – Elezione Coordinatori di Sezione

1. Le Sezioni provvedono alla elezione dei rispettivi Coordinatori. Godono dell'elettorato attivo e passivo i professori di ruolo e i ricercatori afferenti alla singola Sezione.
2. Le votazioni per i Coordinatori sono indette, per ciascuna Sezione, dal Direttore di Dipartimento. La votazione è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto. Il Coordinatore è eletto a maggioranza dei votanti. In caso di parità nello scrutinio, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio, indipendentemente dal ruolo ricoperto, e in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Tutte le operazioni di voto, per l'elezione del Direttore, della Giunta e delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento sono svolte da una Commissione elettorale di 3 membri scelti dal Direttore tra i componenti il Consiglio e il personale tecnico e amministrativo. Le elezioni avvengono, a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni, dal DPR. 382/1980 e succ. mod., nonché le norme contenute nel Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento ed emanata con Decreto Rettorale, previa deliberazione degli organi competenti.